



# **Regolamento disciplinante lo svolgimento dell'Assemblea regionale del Partito Democratico del Piemonte**

**Approvato all'unanimità dall'Assemblea Regionale del 25 gennaio 2015**

## **Art. 1 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE E POTERI DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea Regionale rappresenta il Partito Democratico del Piemonte; ne determina gli indirizzi politico-programmatici, assicurando il raccordo con gli eletti e gli amministratori regionali;
2. L'Assemblea regionale è composta da 400 membri, eletti con le modalità di cui all'Articolo 11 dello Statuto Regionale. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, gli eletti nel parlamento europeo, nel parlamento nazionale e in Consiglio regionale, gli Assessori regionali, i Presidenti di provincia, il Sindaco della Città Metropolitana e i Sindaci dei Comuni capoluoghi di provincia, iscritti al Partito Democratico, i Coordinatori provinciali.
3. L'Assemblea regionale ha il compito di guidare l'attività politica del partito nell'ambito del territorio regionale, esprimendo indirizzi attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee. Il Regolamento dell'Assemblea regionale è approvato con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Se nei primi due scrutini non si raggiunge tale quorum, l'Assemblea viene convocata in altra data e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. L'Assemblea elegge il proprio presidente, la Direzione regionale, la Commissione di Garanzia e il/la Tesoriere.
5. L'elezione del presidente dell'Assemblea regionale avviene con voto personale e a scrutinio segreto, sulla base di candidature sottoscritte da almeno il dieci per cento dei membri dell'Assemblea. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea si procede, sempre a scrutinio segreto, al ballottaggio tra i due candidati più votati. Il presidente dell'Assemblea resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea.
6. L'Ufficio di Presidenza è composto da quattro componenti, rappresentativi della composizione plurale dell'assemblea proposti dal Presidente, che lo presiede. L'Ufficio di Presidenza concorre con il/la Presidente nell'assolvere i compiti a questo demandati. I membri dell'Ufficio di presidenza compongono il seggio elettorale quando l'Assemblea è chiamata a svolgere votazioni a scrutinio segreto e provvedono alla conta dei voti quando lo scrutinio è palese.

## **Art. 2 – INTERVENTO, PARTECIPAZIONE E ASSISTENZA IN ASSEMBLEA**

1. Possono partecipare all'Assemblea Regionale altri soggetti la presenza dei quali sia ritenuta utile dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori;
2. Possono assistere all'Assemblea giornalisti accreditati con il consenso del/della Presidente,;

3. Il/La Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno dà notizia all'Assemblea della eventuale partecipazione e assistenza alla riunione dei soggetti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo;
4. I Componenti dell'Assemblea Regionale, titolari di diritto di voto, hanno il dovere di garantire, per quanto possibile, la loro presenza. Qualora un componente dell'Assemblea sia assente ingiustificato per tre volte consecutive, il/la Presidente lo segnala all'interessato e lo informa che l'assenza ad un'altra assemblea comporterà la decadenza dalla carica. Alla quarta assenza consecutiva tale componente decade dalla carica;

### **Art. 3 – CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea Regionale è convocata almeno 2 volte all'anno dal/dalla Presidente, su sua iniziativa, su richiesta del Segretario Regionale o di almeno un decimo dei componenti effettivi;
2. L'Assemblea viene riunita mediante avviso di convocazione, da inoltrare almeno 7 giorni prima della data di svolgimento della stessa. Nell'avviso di convocazione dev'essere specificato l'orario di inizio e termine dell'Assemblea e il relativo ordine del giorno;
3. Si potranno utilizzare, oltre alle convocazioni via posta ordinaria, anche le convocazioni via posta elettronica e la pubblicazione del relativo avviso sul sito web regionale, in apposita sezione consultabile anche a distanza di tempo;
4. Qualora sia all'ordine del giorno l'approvazione di un documento, la bozza dev'essere di norma inviata tramite posta elettronica contestualmente alla convocazione e messa a disposizione di tutti gli aventi diritto di voto.

### **Art. 4 – APERTURA DEI LAVORI DELL' ASSEMBLEA**

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione si riunisce l'ufficio di Presidenza, che apre i lavori. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente, coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza e da un segretario/a verbalizzante.
2. Il/La Presidente comunica il numero dei titolari di diritto di voto presenti e dichiara aperti i lavori.

### **Art. 5 – INTERVENTI E REPLICHE**

1. L'Ufficio di Presidenza, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l'Assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione.

2. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il/la Presidente dichiara chiusa la discussione.

#### **Art. 6 PRESENTAZIONE DI RISOLUZIONI E DOCUMENTI**

I componenti dell'Assemblea con diritto di voto possono presentare emendamenti, risoluzioni e documenti, anche non attinenti agli argomenti all'ordine del giorno, fino a tre giorni prima la data della stessa.

Ogni componente effettivo dell'Assemblea ha la facoltà di segnalare al Presidente, almeno tre giorni prima della data prevista per lo svolgimento della stessa, eventuali questioni da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea. Tale questioni, se accolte, vanno inserite nelle varie ed eventuali e specificate dal/la Presidente all'apertura dei lavori.

Il/La Presidente ha facoltà di valutare, oltre al contenuto, anche il requisito d'urgenza della segnalazione stessa. Il/La Presidente potrà quindi non accogliere la segnalazione o proporre una diversa calendarizzazione della stessa, fornendo comunque sempre motivazione.

Il Segretario può presentare, almeno 3 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea, documenti aggiuntivi e/o attinenti all'o.d.g.

I Forum regionali del Pd hanno la facoltà di inviare al/alla Presidente, almeno tre giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea, eventuali contributi da sottoporre all'attenzione della stessa. Tali contributi, se accolti, vanno inseriti nelle varie ed eventuali.

L'Ufficio di presidenza, in casi eccezionali di particolare urgenza, può consentire l'inserimento di documenti presentati nel corso dell'Assemblea.

#### **Art. 7 – SOSPENSIONE DEI LAVORI**

1. Il/La Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori dell'Assemblea per un breve periodo, motivando la decisione.

#### **Art. 8 – POTERI DEL PRESIDENTE**

1. Il/La Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare terminato il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;
2. Il/La Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, può togliere la parola qualora lo ritenga necessario per garantire il regolare svolgimento dell'Assemblea.

## **Art. 9 – VOTAZIONE**

1. Le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese, salvo nei casi in cui lo Statuto Regionale prevede la votazione a scrutinio segreto. In particolare, nei casi in cui il voto viene espresso nei confronti di una persona, lo scrutinio è segreto;
2. Le operazioni di voto non possono iniziare prima della conclusione dell'illustrazione dell'oggetto della votazione;
3. In caso di scrutinio segreto il/la Presidente può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto;
4. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il/la Presidente, anche avvalendosi del segretario, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.
5. La votazione è da ritenersi conclusa con esito favorevole qualora si sia espressa favorevolmente la maggioranza assoluta dei presenti al momento del voto.

## **Art. 10 – CHIUSURA DEI LAVORI**

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il/la Presidente dichiara chiusa la riunione.

## **Art. 11 – COMMISSIONI DI LAVORO E FORUM TEMATICI**

1. L'Assemblea può istituire delle commissioni di lavoro formate da componenti dell'Assemblea al fine di approfondire temi di comune interesse.
2. L'Assemblea può istituire forum tematici aperti a iscritti e non iscritti.

## **Art. 12 - DIFFUSIONE DELLE IDEE E MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE**

1. Il verbale redatto dal segretario/a verbalizzante è approvato dal/dalla Presidente.
2. Il verbale è strumento di comunicazione, di trasparenza e memoria delle decisioni prese nel corso dell'Assemblea Regionale. Esso serve tanto ai presenti, per tenere traccia dell'Assemblea cui hanno partecipato, quanto agli assenti, per essere messi al corrente su quanto discusso e votato.
3. Il verbale della riunione dev'essere pubblicato e archiviato in una apposita sezione del sito web del PD Piemonte, in libera consultazione. Su tale sezione potranno essere pubblicati anche documenti inerenti l'ODG discusso, così come sintesi di interventi pronunciati o consegnati in forma scritta.
4. Il verbale deve essere inviato entro un tempo congruo a tutti i membri dell'Assemblea Regionale, che potranno diffonderlo presso le rispettive realtà territoriali.

5. Il verbale deve essere altresì inviato a tutti i Coordinatori di Circolo del Piemonte.

### **Art. 13 - MODALITÀ DI LAVORO TRAMITE WEB**

1. L'Assemblea ha una propria sezione all'interno del sito web del PD Piemonte, aperta alla discussione fra i componenti dell'Assemblea e gestita nei contenuti dall'Ufficio di presidenza. L'Assemblea, può esercitare in via sperimentale anche modalità telematiche di riunione o di lavoro attraverso idonei strumenti che consentano l'identificazione degli aventi diritto e tramite accesso con credenziali o tecnologia equivalente. Le sessioni si possono effettuare in modalità sincrona o asincrona. L'esercizio del voto è ammesso solo in quella sincrona.

### **Art.14 - DISPOSIZIONE GENERALE**

1. Per tutti gli altri casi non esplicitamente normati in questo Regolamento, si rimanda a quanto prevede lo Statuto Regionale del PD.